

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI,
RUSSO SPENA e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1997

Misure contro l’elusione e l’evasione fiscale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 9

ONOREVOLI SENATORI. - La questione della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale costituisce uno dei temi di fondo dell'attuale confronto politico ed è strettamente interrelata con quella dello stato sociale.

Chi pensa alla riforma dello stato sociale principalmente in termini di tagli alla previdenza ed alla sanità non considera o non vuol considerare che nel nostro Paese esiste una vera e propria voragine nelle entrate determinata dal fatto che una vasta categoria di contribuenti, a cominciare dalle società di capitale, si sottrae dal proprio obbligo tributario. Si deve aggiungere inoltre che nel nostro Paese esiste una legislazione connivente verso le rendite finanziarie, i profitti da società ed i grandi patrimoni.

Tutte le indagini più recenti sull'evasione e l'elusione fiscale hanno testimoniato della abnormità del fenomeno. Si richiamano soltanto due di questi studi:

1) gli ispettori del SECIT partendo da uno studio sull'IVA sono giunti alla conclusione che l'evasione raggiunge nel nostro Paese 250.000 miliardi annui dei quali 180.000 per imposte dirette non pagate, 23.000 per imposte non corrisposte per immobili e terreni e 51.000 per evasione IVA;

2) proprio in questi giorni si è avuta notizia di uno studio commissionato dal Ministero delle finanze e condotto da una serie di soggetti quali la SOGEI, la Banca d'Italia, il SECIT, l'INPS, l'ISTAT, l'anagrafe tributaria. Questo studio, che ha incrociato milioni di dati, ha confrontato il valore aggiunto fiscale con quello che risulta dalla contabilità nazionale dell'ISTAT. Ciò ha messo in rilievo un minor valore aggiunto annuo dichiarato ai fini tributari di circa 365.000 miliardi.

È emersa inoltre una sovrapproduzione dei costi. Infatti secondo la contabilità nazionale dell'ISTAT gli impieghi intermedi sono stati di 630.000 miliardi, quando invece al fisco ne sono stati dichiarati 760.000. Siamo di fronte dunque a costi gonfiati o, in alcuni casi, inventati. Del resto è ormai inconfutabilmente acquisito il fatto (risulta anche da una recente studio della Banca d'Italia) che circa il 60 per cento delle società di capitale presentano un bilancio annuale in pareggio o in disavanzo e ciò deriva anche da falsificazioni quale quella che abbiamo prima richiamato.

Gli elementi emersi anche da questo secondo studio, che vanno integrati con la quota di maggiori ricavi non evidenziati che derivano dalla commercializzazione al minuto di una parte consistente dei prodotti, portano ad una entità di evasione ed elusione fiscale non sostanzialmente dissimile da quella indicata dal SECIT.

Il fenomeno, dunque, è impressionante ed in costante espansione. Può essere calcolato pari al 12 per cento del PIL contro una media dei Paesi industrializzati che non oltrepassa il 2-3 per cento.

La scandalosa iniquità del prelievo tributario nel nostro Paese, espressa, per altro verso, attraverso un carico fiscale sempre più insopportabile sul lavoro dipendente e sugli strati inferiori del lavoro autonomo, ha letteralmente capovolto il principio costituzionale, secondo il quale la leva fiscale dovrebbe assolvere alla redistribuzione dei redditi dall'alto verso il basso. Oggi opera in senso opposto: dal basso verso l'alto.

Il Governo Prodi ha impostato in materia fiscale un progetto di riforma per alcuni aspetti anche di ragguardevole rilievo. Su di esso ha ottenuto dal Parlamento la delega a legiferare e ora gli schemi dei decreti legi-

slativi stanno pervenendo alla Commissione bicamerale per acquisire i pareri parlamentari.

Il ministro Visco, all'inizio di questa legislatura aveva sostenuto che la lotta all'evasione richiedeva non tanto interventi diretti e specifici, quanto la realizzazione della riforma prospettata dal Governo. L'obiezione del nostro gruppo era stata che, al di là del giudizio di merito sui contenuti di tale progetto (giudizio che ci sta portando ad evidenziarne luci ed ombre come è avvenuto per l'accertamento con adesione), non si potevano attendere gli anni necessari per l'attuazione della riforma prima di incidere concretamente sull'evasione, sia per non compromettere definitivamente uno dei pilastri fondamentali del patto costituzionale (ogni cittadino deve concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva e con criteri di progressività), sia per reperire sollecitamente risorse alla finanza pubblica attraverso una via alternativa al taglio della spesa sociale, che da molte parti, con ostinazione, si vuole introdurre nella finanziaria '98.

In queste ultime settimane il Governo, discostandosi dalla impostazione iniziale, ha dato qualche segnale di voler assumere anche misure dirette per la lotta all'evasione ed all'elusione. Si richiamano ad esempio:

la direttiva del Ministro per aumentare del 40 per cento le verifiche di merito sulle dichiarazioni nel corso dell'anno 1997. Oggi siamo a non più di 80.000 controlli effettivi annui su 5 milioni di contribuenti da impresa o da lavoro autonomo;

concentrazione dell'attività della Guardia di finanza nella caccia ai grandi evasori: si prevede il controllo nei prossimi cinque anni delle 4.700 aziende con oltre 50 miliardi di fatturato (anche se a nostro parere, cinque anni sono del tutto eccessivi; tale indagine dovrebbe concludersi in non più di due anni); accelerazione delle procedure degli accertamenti; definizione e studi di settore da utilizzare per il 1998; accertamento anche induttivo tarato sul tenore di vita dei

contribuenti attraverso l'approntamento di un nuovo redditometro;

è stata quantificata nel DPEF un'entrata di 2.000 miliardi per il 1998 derivante dalla lotta all'evasione: è comunque un fatto importante (anche se la cifra è molto ridotta) che avviene per la prima volta. Prima i governanti si erano sempre rifiutati di quantificare entrate sotto tale voce.

Si tratta di novità di qualche rilievo. Ma esse sono largamente inadeguate per conseguire rapidamente risultati all'altezza delle odierne necessità, quali, ad esempio, il recupero di almeno un decimo dell'attuale evasione entro il prossimo anno.

Oltre all'intensificazione dei controlli e alla loro qualificazione, all'accelerazione degli accertamenti, occorre introdurre strumenti nuovi, diretti, capaci di incidere subito.

Il presente disegno di legge intende mettere in campo un proprio contributo, una propria proposta sulla quale confrontarsi nel Parlamento e nel Paese per una più efficace lotta all'evasione. Richiamiamo i contenuti dei singoli articoli.

L'articolo 1 mira ad introdurre nel nostro ordinamento una norma fiscale generale antielusiva.

Già nel corso della X legislatura ebbe luogo, in sede parlamentare, un ampio dibattito circa la necessità di prevedere una norma di chiusura del sistema, che consentisse all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da atti giuridici posti in essere con il prevalente, se non esclusivo, obiettivo di eludere l'applicazione delle norme fiscali. È noto infatti come il sistema fiscale italiano sia caratterizzato, oltre che da un'elevata evasione, anche da estesi fenomeni elusivi, posti in essere principalmente dalle imprese di grandi dimensioni e dai gruppi di imprese: soccorrono a tale riguardo, tra gli altri, i dati e le analisi sul reddito delle imprese nel corso degli anni ottanta, ed in particolare di quelle soggette ad IRPEG, contenute in alcuni

studi apparsi nella collana «Temi di discussione» della Banca d'Italia.

Fino ad oggi i fenomeni elusivi sono stati contrastati affannosamente con interventi mirati, tendenti ad eliminare i «buchi» presenti nella disciplina tributaria, che consentono appunto un «abuso del diritto».

Per alcune particolari operazioni societarie (operazioni di fusione, scissione, eccetera) sono state introdotte anche norme antielusive di settore, quale l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con risultati deludenti, anche a causa di «appesantimenti» delle disposizioni antielusive tendenti a circoscrivere il più possibile l'applicazione delle norme di contrasto.

Come ricordato, nel corso della X legislatura il Governo *pro tempore* (Ministro delle finanze Colombo) su impulso del SECIT introdusse per la prima volta in un disegno di legge una norma generale antielusiva, operando peraltro un esplicito riferimento ad esperienze di altri ordinamenti (Francia, Germania).

Le resistenze a tale indirizzo furono forti ed i diversi tentativi di riscrittura della norma non riuscirono a coagulare il necessario consenso parlamentare.

Vi è senza dubbio la difficoltà di costruire una valida norma antielusiva, e vi è anche la particolarità di una disciplina fiscale «casistica» che non tollererebbe a sua volta, a detta dei più, norme antielusive che non siano anch'esse puntuali e circoscritte alle singole fattispecie.

Tuttavia, l'elemento che allora giocò a sfavore del tentativo operato - al di là di prevedibili resistenze corporative - fu la difficoltà di assegnare all'Amministrazione finanziaria un potere così pregnante.

La gravità del fenomeno dell'elusione e l'odierno mutato orientamento verso l'attribuzione di più ampi poteri all'Amministrazione finanziaria in ordine alla gestione della pretesa fiscale, suggeriscono l'opportunità di tornare sul tema, anche in relazione all'insufficienza della strategia antielusiva perseguita con norme sporadiche e partico-

lari, che finiscono per risultare il più delle volte tardive ed inadeguate alla velocità con la quale gli operatori individuano nuove ed ardite «costruzioni» contrattuali finalizzate all'elusione.

La norma contenuta nell'articolo 1 cerca di fare tesoro delle discussioni svolte in passato, anche se rimane aperta a sempre possibili perfezionamenti.

A fini di certezza del diritto e a tutela dei contribuenti, il comma 2 dell'articolo 1 prevede, ai fini dell'applicazione delle disposizioni antielusive ai casi concreti, la possibilità di interpello dell'Amministrazione finanziaria, per conoscere preventivamente l'orientamento dell'Amministrazione stessa circa l'elusività o meno di determinati atti giuridici.

L'articolo 2 tende a potenziare la partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi.

Anche in questo caso la norma intende raccogliere i mutati indirizzi verso il decentramento fiscale e la riconosciuta capacità delle amministrazioni degli enti territoriali di gestire la pretesa tributaria.

La partecipazione dei comuni all'accertamento, già riconosciuta ai fini dell'IRPEF, viene estesa dall'articolo in esame all'IRPEG. Inoltre, al fine di incentivare tale attività, viene prevista una compartecipazione dei comuni al gettito derivante dal recupero di materia imponibile operato sulla base delle indicazioni fornite dai comuni.

L'articolo 3 mira a rendere più trasparente il comportamento dei contribuenti e più incisivo il controllo sociale sui comportamenti stessi, attraverso una effettiva pubblicizzazione degli elenchi dei contribuenti. I dati contenuti in tali elenchi rimangono immutati rispetto alla situazione attuale, ma vengono modificate le procedure di pubblicità, che risultano ora macchinose.

L'articolo 4 interviene in materia di tassazione di redditi di capitale, delegando il Governo ad emanare norme dirette, innanzitutto, a garantire un'uniformità di trattamento fiscale delle diverse tipologie di red-

diti, stabilendo l'applicazione di una ritenuta nella misura del 27 per cento e ricomprendendo in tale opera di accorpamento anche i redditi derivanti dai titoli di Stato ed equiparati. Tuttavia per i possessori di quest'ultimi titoli viene prevista la possibilità di optare per una tassazione nella dichiarazione dei redditi, con applicazione della vigente aliquota del 12,5 per cento sui redditi relativi a possessi di titoli fino a lire 200 milioni e del 22 per cento per la parte eccedente tale limite: nella sostanza si introduce una forma di accertamento nominativo per tali redditi che dà diritto al mantenimento dell'attuale aliquota ridotta o comunque di una aliquota inferiore a quella applicata a titolo d'imposta.

Viene inoltre introdotta una forma di tassazione sulle transazioni relative a strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Periodicamente, e soprattutto in periodi di turbolenze sui mercati dei cambi, torna di attualità una proposta formulata negli anni '70 dall'economista e premio Nobel James Tobin. Secondo Tobin, la causa fondamentale dell'instabilità finanziaria consiste nell'elevata mobilità dei capitali finanziari privati. Tra i modi per limitare la volatilità dei movimenti di capitale, lo studioso indica:

a) l'adozione di una moneta comune e di politiche fiscali e monetarie coordinate, nell'ambito di un contesto di integrazione economica;

b) una maggiore segmentazione finanziaria tra nazioni ed aree monetarie che permetta alle singole autorità pubbliche una maggiore autonomia delle politiche adottate per le situazioni interne specifiche.

La prima soluzione è, almeno a livello mondiale, considerata «utopistica» da Tobin.

Per la seconda soluzione Tobin immagina di «gettare della sabbia nelle ruote dell'efficienza» in modo da limitare i disturbi generali del settore finanziario che con crescente efficacia si trasmettono a quello reale. Tra i metodi proposti per ridurre l'elevata effi-

cienza in senso tecnico dei mercati finanziari vi è quello dell'adozione di una tassa uniforme, con aliquota modesta, sui trasferimenti internazionali di capitale, proporzionale all'ampiezza delle transazioni. La tassa ha lo scopo di ridurre la speculazione operante nel breve termine senza influenzare gli investimenti internazionali di lungo periodo, in un'ottica di contenimento della speculazione rispetto all'intraprendenza.

Naturalmente, nell'impostazione di Tobin la tassa, per una maggiore efficacia, dovrebbe avere carattere internazionale e quindi essere adottata congiuntamente da tutti i Paesi industrializzati, al fine di evitare fenomeni di spiazzamento.

D'altra parte, non sono mancati nel mondo esempi di tassazione unilaterale delle transazioni finanziarie, come evidenziato da alcuni studi del FMI (cfr. *International Capital Markets - Developments, prospects and policy issues*, agosto 1995, pagg. 98-99).

La proposta in Italia è stata ripresa anche dall'autorevole Centro Luigi Einaudi di Torino, di matrice liberale, che nel gennaio del 1996 suggerì la istituzione di una «uniforme tassa di bollo sulle transazioni che scoraggi eccessivi movimenti a breve termine e qualche norma generale su alcuni pericolosissimi destabilizzanti prodotti finanziari».

In Francia, nel 1995 il candidato socialista alla Presidenza della Repubblica Lionel Jospin, annunciò che tra le misure di cui egli, se eletto, avrebbe suggerito al governo l'adozione, vi sarebbe stata una tassa sui movimenti di capitali finanziari dalla Francia verso l'estero, per colpire, sono parole sue, «coloro i quali tradiscono gli interessi nazionali».

Ma prima che in Europa, il problema era stato già affrontato negli Stati Uniti, dove, dal 1963, e formalmente fino al 1974, vi è stato un controllo sui movimenti di capitale.

Esso mirava a scoraggiare gli investimenti di capitali all'estero ed a far rimpia-

triare un minimo di liquidità. Gli strumenti principali utilizzati furono: un'imposta speciale su determinati investimenti esteri (*interest equalization tax*); l'introduzione di autorizzazioni per determinati investimenti esteri; una serie di stimoli all'indebitamento estero (cioè a far finanziare gli investimenti esteri con fondi locali); l'obbligo a rimpatriare un minimo di liquidità.

In particolare quest'ultimo provvedimento diede origine ad un sistema complesso: tutto il mondo fu suddiviso in varie zone e le società multinazionali dovevano rimpatriare dal complesso delle attività da loro controllate operanti in ogni singola zona un minimo di liquidità, determinato secondo formule piuttosto complesse, in misura diversa da zona a zona.

A tal fine le società dovevano presentare apposite dichiarazioni periodiche dalle quali doveva risultare l'avvenuto rimpatrio di tale liquidità (non si parlava di utili; ciò che contava era il puro fatto valutario per cui il rientro di liquidità poteva assumere una qualunque forma, dal pagamento di dividendi, a prestiti alla casa madre, a rimborsi di capitale, a pagamento di debiti verso la casa madre eccetera).

La proposta formulata nell'articolo 4 in esame parte dalla consapevolezza che una tassazione sui trasferimenti di capitale è in grado di conseguire i massimi risultati e di eliminare possibili elusioni solo se applicata a livello internazionale; e che l'adozione di una moneta unica a livello europeo contribuisce ad eliminare i movimenti speculativi relativi alle singole monete europee. Ciò nonostante, la proposta tende a fornire uno strumento in grado di contrastare i movimenti speculativi che potranno ancora evidenziarsi lungo il percorso di adozione della moneta unica, ed a rappresentare una misura concreta diretta ad influenzare anche le scelte politiche che potranno essere adottate successivamente al livello europeo con riferimento ai movimenti speculativi di carattere mondiale.

L'articolo 5 contiene norme dirette ad estendere e a rendere effettivo il cosiddetto contrasto di interessi tra contribuenti, e quindi a far emergere per tale via materia imponibile attualmente sottratta al fisco.

Vengono a tal fine previste nuove fattispecie di deducibilità e riconosciute ulteriori detrazioni in relazione a spese sostenute dai contribuenti con riferimento a settori di attività caratterizzati da vasti fenomeni di evasione: viene introdotta la deducibilità al 50 per cento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; viene elevata dal 22 al 34 per cento la misura della detrazione di imposta riconosciuta attualmente per alcuni oneri; viene ampliata in termini qualitativi e quantitativi la detrazione riconosciuta per le spese scolastiche; vengono introdotte nuove detrazioni d'imposta a fronte di oneri sostenuti per le riparazioni di autoveicoli, motocicli e ciclomotori e per l'affitto della abitazione principale.

L'articolo 6 tende a responsabilizzare maggiormente l'attività di assistenza fiscale fornita da particolari figure professionali ed in particolare di quelle abilitate all'apposizione del visto di conformità. A tal fine vengono estese a tali soggetti, con i necessari adattamenti, le disposizioni già previste per i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) in materia di autorizzazione all'apposizione del visto e di responsabilità derivanti dall'attività di assistenza prestata al contribuente.

L'articolo 7 accresce le responsabilità del collegio sindacale in ordine alla correttezza degli adempimenti fiscali posti in essere dalle società. La norma si pone nel solco di una tendenziale maggiore responsabilizzazione dell'organo di controllo in ordine alla tutela degli interessi di terzi rispetto alla società e quindi anche del fisco. Le disposizioni ricalcano quelle già approvate dal Senato nel corso dell'esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995, ma poi non accolte dall'altro ramo del Parlamento.

Con l'articolo 8 vengono rivalutate ed adeguate le misure delle multe e delle ammende previste per gli illeciti penali contemplati dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, (cosiddetta «legge delle manette agli evasori»).

L'articolo 9 abroga la disposizione di cui all'articolo 47 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario, che prevede la possibilità per il giudice tributario di disporre la sospensione cautelare degli atti esecutivi della riscossione dei tributi. Come è noto, gli accertamenti operati dall'Amministrazione finanziaria vengono frustrati dal ricorso a lunghissime procedure di contenzioso tributario, e le iscrizioni provvisorie a ruolo delle imposte o delle maggiori imposte accertate vengono rese inefficaci da provvedimenti di sospensione cautelare. La norma di cui all'articolo 9 fa comunque salve le istanze di sospensione dei ruoli indirizzate all'Amministrazione finanziaria e quindi gli strumenti cautelari di carattere amministrativo.

Vengono inoltre modificate alcune disposizioni in materia di incompatibilità per i componenti delle commissioni tributarie, al fine di eliminare alcuni fenomeni elusivi delle norme attualmente vigenti, in particolare da parte degli iscritti negli albi professionali.

Gli articoli da 10 a 14 ripropongono le disposizioni contenute in alcuni decreti-legge più volte reiterati e quindi decaduti per mancata conversione nei termini. Si tratta delle norme istitutive del Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), previste originariamente nei provvedimenti che hanno introdotto nel nostro ordinamento tributario il cosiddetto concordato fiscale. Nella logica di tali provvedimenti, la maggiore responsabilizzazione

dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle nuove procedure di «transazione» doveva trovare come correttivo un più pregnante potere di controllo sulla correttezza amministrativa del personale civile e militare dell'Amministrazione stessa.

Di qui l'istituzione di un apposito organismo dotato di incisivi poteri di indagine patrimoniale e la previsione di un'anagrafe patrimoniale estremamente analitica ed estesa.

L'istituto del concordato è stato successivamente introdotto ma l'istituzione del SIS è stata oggetto di una forte contrapposizione, soprattutto all'interno del Governo Dini, che ne ha impedito l'approvazione.

Le disposizioni contenute negli articoli da 10 a 14 coincidono sostanzialmente con il testo approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nel corso dell'esame di uno dei tanti decreti-legge istitutivi del SIS nella XII legislatura (vedi atto Senato n. 1038).

Le norme in parola, peraltro, si ricollegano a quelle attualmente all'esame della Camera nell'ambito del provvedimento «anticorruzione», anche se in quest'ultimo caso i poteri di controllo interessano una platea più vasta di soggetti (politici, magistrati, alta burocrazia)

Infine, l'articolo 15 reca norme di delega al Governo per il potenziamento dell'anagrafe tributaria.

In particolare, si prevede la possibilità per l'anagrafe di acquisire direttamente attraverso l'accesso alle banche dati bancarie e finanziarie i dati e gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti fiscali, senza attendere, come attualmente, la trasmissione di tali dati da parte degli operatori finanziari e creditizi e senza prevedere funzioni di «filtro» da parte di particolari organi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma generale antielusione)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

Art. 2.

(Partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;

c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

2. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio.».

Art. 3.

(Elenchi dei contribuenti)

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

Art. 4.

(Tassazione dei redditi di capitale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei titoli di Stato ed equiparati e di tassazione delle operazioni speculative operate sul mercato dei cambi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con applicazione di aliquote proporzionali all'ampiezza delle transazioni relative a strumenti finanziari denominati in valuta estera, comprese tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve termine e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo. A tal fine potrà essere prevista anche una revisione della disciplina relativa alla tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni;

b) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi al fine di un loro accorpamento su un unico livello del 27 per cento;

c) applicazione anche ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 27 per cento di cui alla lettera *b)* prevedendo tuttavia la possibilità per i possessori di titoli pubblici di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare complessivo dei titoli pubblici posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota d'imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a duecento milioni, e del 22 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i duecento milioni. In tali casi la ritenuta del 27 per cento viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di di-

chiarazione dei redditi, con la previsione di modalità accelerate di rimborso dei crediti d'imposta risultanti;

d) abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni delle lettere da a) a c), ed in particolare di quelle contenute nella lettera l) del comma 160 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

(Norme in materia di contrasto di interessi)

1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto dal Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

2. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».

4. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: «pari al 34 per cento»;

b) al comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;»;

c) al comma 1, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e) ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

Art. 6.

*(Responsabilità dei professionisti
che appongono il visto di conformità)*

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichia-

razioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

2. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

Art. 7.

(Funzioni del collegio sindacale)

1. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

Art. 8.

(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)

1. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonchè le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni»; nonchè le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonchè le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di sospensione della riscossione e di composizione delle commissioni tributarie)

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;».

Art. 10.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

Art. 11.

(Organizzazione del Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore

del SIS o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

Art. 12.

(Funzioni del SIS)

1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista moti-

vo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

4. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

5. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

7. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

Art. 13.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al

SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Art. 14.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Art. 15.

(Potenziamento dell'anagrafe tributaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il potenziamento del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diretta acquisizione, attraverso collegamento con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni di cui al numero 7) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi ai conti intrattenuti dai contribuenti con le banche e con l'Ente poste;

b) abrogazione delle disposizioni contenute nelle norme citate nella lettera a) che, nell'attività di accertamento, condizionano l'acquisizione ed il conseguente utilizzo dei dati relativi ai conti bancari e postali alla preventiva autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona;

c) definizione delle misure idonee a garantire che coloro che vengono in possesso dei dati raccolti ai sensi della lettera a) assumano le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Art. 16.

(Decorrenza delle disposizioni)

I. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.